

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 168)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FARABEGOLI, SCARDACCIONE, DE MARZI, BARTOLOMEI, ASSIRELLI, ZUGNO, BONAZZI, LI VIGNI e MINGOZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della terza legislatura il Parlamento approvò la legge 3 febbraio 1963, n. 116, la quale concedeva la delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini. Così si concludeva una azione, durata vari anni, compiuta da parecchi parlamentari, dietro la sollecitazione viva degli operatori agricoli, tendente alla qualificazione dei vini italiani nell'interesse e dei consumatori e dei produttori. Nè venne trascurata dai suddetti parlamentari la importanza che acquistavano i vini sui mercati internazionali sui quali i nostri si trovavano fortemente handicappati non avendo le garanzie di genuinità che altri vini, quelli francesi in particolare, erano in grado di presentare.

I promotori della legge succitata erano convinti, inoltre, che l'attività vitivinicola svolta con fini ben precisi e valorizzante la produzione, avrebbe dato un incremento allo sviluppo dell'agricoltura, soprattutto in certe zone, rendendola economica. E i fatti hanno confermato tale convinzione.

In seguito alla legge n. 116, il 12 luglio 1963 venne emanato il decreto legislativo n. 930 « Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ».

Accanto agli indubbi benefici che sul piano generale sono derivati al settore vinicolo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, si sono evidenziate anche alcune lacune di cui sembra opportuno ed utile esaminare i vari aspetti nonchè i problemi concreti che ne sono derivati.

In breve, ora avviene che alcuni vini aventi un nome geografico e un nome di fantasia hanno una tutela assoluta nel senso che quei vini non trovano sul mercato concorrenti di nome uguale o simile, mentre altri vini, con denominazione conseguente al tipo di vitigno, non trovano uguale assoluta tutela in quanto sul mercato possono essere posti altri vini che sostanzialmente hanno la stessa denominazione.

Quanto sopra consegue ad una non precisa specificazione della normativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 luglio 1963, n. 930.

Infatti esaminando l'articolo 1 del decreto n. 930 si evince che « per la denominazione di origine dei vini si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni, usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente ».

Anzitutto si deve rilevare che la legge delegata all'articolo 1 si differenzia da quanto previsto nella legge di delega n. 116 all'articolo 2, capoverso.

Infatti, come più sopra già detto, l'articolo 2, capoverso, della legge n. 116 precisa che il decreto legislativo delegato (il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930) « dovrà stabilire la definizione delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini in relazione alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica ed alla denominazione merceologica ».

Viceversa il decreto legislativo delegato 12 luglio 1963, n. 930, all'articolo 1 dice qualche cosa di diverso, comunque lo dice in modo diverso dalla previsione di cui all'articolo 2, capoverso, della legge di delega numero 116.

Infatti il decreto legislativo delegato anzitutto chiaramente pone l'accento per la denominazione di origine dei vini sul nome geografico e precisa, ripetesi, che per denominazione di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzioni e poi, nell'inciso dice ancora « accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni ».

Viceversa l'articolo 2 della legge n. 116 di delega precisava la denominazione in relazione *in primis* alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica ed alla denominazione merceologica.

In altre parole mentre la legge di delega n. 116 elencava gli elementi qualificanti agli effetti della denominazione di origine specificando prima la provenienza da uve di particolari vitigni e poi la qualificazione geografica e quindi la denominazione merceologica, la legge delegata n. 930 prima parla dei nomi

geografici e delle qualificazioni geografiche corrispondenti e parla dei vitigni solo per inciso, quasi che fosse cosa secondaria, dicendo, sono le esatte parole, che « per denominazione di origine si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione accompagnati o non con i nomi di vitigni o altre indicazioni ».

Diversi erano lo spirito e la lettera della legge di delega.

Cosa è successo, quindi? Che sostanzialmente la denominazione di origine, oggi, effettivamente tutelata è quella in cui esiste il riferimento geografico, mentre non ugual tutela hanno i vini in cui la denominazione sia soprattutto imposta sulla provenienza da particolari vitigni e ciò perchè la precisa elencazione fatta nell'articolo 2, capoverso, della legge di delega n. 116 del 1963 è stata mutata nella legge delega n. 930.

La legge delegata n. 930 doveva precisare il « modo » di tutelare concretamente i vini qualificati in base al vitigno onde tutelarli legittimamente sullo stesso piano dei vini qualificati geograficamente.

Ciò non facendo la legge delegata n. 930 ha posto in essere una sperequazione fra due posizioni che, viceversa, in base alla legge di delega n. 116 dovevano essere tutelate in maniera identica.

Il che si riflette, ovviamente, sulla posizione dei produttori di vini: quei produttori di vini a denominazione qualificata geograficamente hanno una certa tutela mentre analoga tutela non hanno quelli che producono vini qualificati in base al vitigno.

Sembra utile, a tal punto, accennare ad un vino la cui qualificazione deve essere fatta in base al vitigno e che, oggi, invero, non ha quella tutela che, in base alla legge di delega ed in base ad alcune considerazioni di ordine storico-tecnico, pur fuggacemente accennate, invece dovrebbe avere: ci si riferisce al vino sangiovese di Romagna, la cui denominazione di origine controllata rischia di diventare, appunto per la carenza della legge n. 930, pressochè simbolica.

Oggi si verifica che, in Italia, di vini sangiovesi ne comincia ad essere prodotta e

venduta, una quantità tale per cui quel vino che si è voluto tutelare, il sangiovese di Romagna, rischia di essere sommerso, giuridicamente e quantitativamente, da una marea di altri vini sangiovese.

Se è vero che lo spirito della normativa di cui alla legge di delega n. 116 era quello di far sì che sul mercato il vino che aveva, per un complesso di ragioni, una certa denominazione, doveva essere tutelato al fine di evitare concorrenza di altri vini che assumessero identica denominazione, ciò non si è verificato, ad esempio, per il vino sangiovese di Romagna.

Ora, circa il vino sangiovese di Romagna, sembra si possa affermare (vedi studi storico-etimologici di Schürr, Ranzi e Docini) che il nome sia nato in Romagna e che quindi sia proprio del vino prodotto da un certo vitigno che in Romagna trovò un certo *habitat*, certi sistemi di coltivazione e di produzione.

Quel nome « sangiovese » servì ad identificare non solo un certo vitigno ma un « certo vino »; in altre parole: il sangiovese nei secoli, fu il vino prodotto da vitigno « sangiovese di Romagna ».

Ora se è incontestabile che, nei secoli, sangiovese fu sinonimo di « sangiovese » prodotto « in Romagna », in presenza cioè di quelle certe condizioni naturali, di quei certi sistemi di coltivazione del vitigno e di quei

certi sistemi di produzione del vino, allora questa denominazione doveva essere tutelata in quanto rappresentava e rappresenta il riferimento preciso ad un certo « tipo » di vino.

Ma oggi, come si è visto, il vino sangiovese può assumere una tale denominazione purchè sia prodotto con vitigno sangiovese il che fa sì che quel vino, per il quale venne, nei secoli dei secoli, creata la denominazione di sangiovese, oggi, non ha quella tutela che dovrebbe avere, ripetesi, nello spirito della legge di delega n. 116.

E le conseguenze della mancanza di tale autentica tutela fa sì che i produttori di vino sangiovese di Romagna, che attraverso una tradizione secolare ha acquisito qualità determinate, vedono apparire sul mercato una quantità di altri vini denominati sangiovese e che, pur essendo prodotti, almeno è da ritenere in linea di massima, con vitigno di sangiovese, sono del tutto diversi dal primigenio vino sangiovese in quanto non sono il risultato di uve di vitigni coltivati in quel certo ambiente con quei certi sistemi.

Il vino prodotto con vitigno di sangiovese in Africa è una cosa diversa, magari sarà pure buono, dal primigenio sangiovese che è quello, ripetesi, di Romagna.

Pertanto si propone la seguente integrazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è aggiunto il seguente comma:

« È equivalente alla denominazione di origine quella del vitigno quando questo abbia radicata ed antica tradizione in una zona della quale è divenuto sinonimo ».